

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita con sede legale a **Torino** l'Associazione Culturale e Sportiva a tempo indeterminato "**Cono d'Ombra Athletic Workgroup – Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica**" (in seguito definita "Associazione").

Art. 2 (Finalità e scopi)

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. Fermo restando il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, ex art.10 D.lgs 460/97, per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva Atletica Leggera. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. In virtù dell'attuale situazione frammentata vigente nel contesto delle discipline sportive dilettantistiche, spesso caratterizzata da fenomeni di "isolamento operativo", L'Associazione intende coinvolgere figure attive nella pratica sportiva in genere con particolare riferimento all'Atletica Leggera, quali dirigenti, allenatori, agenti e atleti per promuovere e attuare iniziative tecniche, culturali, didattiche e ricreative in ambito sportivo dilettantistico atte a:
 - Potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo dedicato agli allenamenti e all'attività agonistica da parte dei soggetti coinvolti
 - Migliorare le condizioni per la crescita sportiva, culturale e sociale dei soggetti coinvolti al fine di creare solidi presupposti per:
 - lo sviluppo agonistico all'altezza del talento e dell'impegno degli atleti
 - l'accrescimento del bagaglio nozionistico e delle esperienze dirette degli allenatori
 - l'arricchimento da parte dei dirigenti delle capacità di gestione delle attività sportive dilettantistiche
 - Favorire l'armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze
 - Innescare, mediante il lavoro di gruppo, una cooperazione e un confronto diretto fra i soggetti coinvolti, allo scopo di massimizzare il rendimento dell'operato creando maggiori probabilità di arricchimento e perfezionamento

delle tecniche e delle metodologie di allenamento con conseguente effetto positivo sul rendimento atletico.

- Mettere a disposizione dei soggetti coinvolti mezzi tecnici e tecnologici atti a monitorare, migliorare e/o sperimentare le metodologie di allenamento adottate che, altrimenti, non sarebbero in grado di ottenere singolarmente

In sintesi, l'Associazione si propone le seguenti principali tipologie di obiettivi:

1. Fornire agli atleti che vorranno essere coinvolti la possibilità di svolgere in diverse occasioni allenamenti insieme ad altri atleti di livello comparabile, con la supervisione di un team di allenatori competenti
2. Garantire agli atleti la possibilità di sviluppare il loro talento, in funzione dell'impegno profuso, sia mediante allenamenti caratterizzati dalle più moderne e innovative metodologie, sia attraverso un'attività agonistica calibrata al livello del singolo atleta
3. Formare un team di allenatori competenti disponibili a svolgere, parallelamente all'attività sul campo, anche attività di ricerca e ideazione di metodologie innovative
4. Dotarsi di moderne e funzionali attrezzature tecniche e tecnologiche che consentano di monitorare, migliorare e/o sperimentare le metodologie di allenamento adottate e/o ideate

L'Associazione pertanto potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- Organizzare e promuovere manifestazioni sportive dilettantistiche, corsi di preparazione teorici e pratici nel settore sportivo, promozione sociale e formazione extra scolastica della persona;
- Organizzare seminari, convegni, incontri, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, proiezioni, attività ricreative, ludico-motorie in collaborazione con aziende, scuole, enti pubblici e privati;
- Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini, per lo scambio di esperienze e per permettere agli atleti di svolgere attività agonistica all'estero;
- Svolgere attività editoriale, di produzione e distribuzione di mezzi di comunicazione multimediale e non.
- Organizzare e sostenere anche economicamente la partecipazione dei suoi soci ad attività analoghe a quelle esercitabili dall'Associazione quali convegni, seminari, manifestazioni sportive in Italia e all'estero

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione garantirà inoltre la democraticità delle strutture e l'elettività delle cariche.

Art. 3 (Stato giuridico dell'Associazione)

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente e amministrativamente autonomo. Per il miglioramento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà aderire, fermo restando la forma dilettantistica, ad una Federazione Sportiva riconosciuta ovvero ad un Ente di promozione Sportiva oppure ad altre associazioni inerenti l'attività sportiva e che, comunque, costituiscano un potenziale miglioramento delle attività svolte dall'Associazione e godere di tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge.

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera sul piano del volontariato senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali.

Art. 4 (I soci)

Si individuano le seguenti forme di adesione all'Associazione:

- **Amici dell'associazione (senza diritto di voto) di seguito Amici dell'associazione** - Sono considerati amici dell' associazione tutti coloro che pur condividendo le attività, gli interessi, gli ideali e più in generale la missione dell' associazione non partecipano attivamente alla realizzazione delle iniziative che di volta in volta vengono proposte per essere realizzate, ma le sostengono senza vincolo alcuno. Gli amici dell'associazione contribuiscono in vario modo all'attività dell'Associazione. Possono essere amici dell'associazione sia singole persone che associazioni o enti. Gli amici dell'associazione non hanno obblighi verso l'Associazione e possono ritirarsi quando lo desiderino. Gli amici dell'associazione non hanno diritto di partecipazione e né di voto in assemblea. Non sono iscritti a libro soci in quanto non acquisiscono questo status e per tanto non sono rilevanti al fine della determinazione del numero degli associati e della validità assembleare. Non possono ricoprire cariche sociali. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione in qualità di amici dell' associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- **I soci fondatori (con diritto di voto, di seguito associati)** - Sono coloro che per primi - motivati da interessi comuni - hanno deciso di regolamentare le attività ludiche, conviviali e culturali di cui erano partecipi dando vita all'associazione
- **I soci ordinari (di seguito associati)** - Sono coloro che, condividendo le attività, gli interessi, gli ideali e più in generale la missione dell' associazione hanno espresso la volontà di partecipare attivamente alla realizzazione ed alla fruizione delle iniziative che di volta in volta vengono proposte.

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Tuttavia, nel caso di richieste di adesione all'Associazione da parte di soggetti noti ad altri soci, questi ultimi, indipendentemente dal loro numero, possono fare richiesta di non ammissione del soggetto richiedente, adducendone dettagliatamente motivazioni ragionevoli e dimostrabili. Tale richiesta di non ammissione sarà comunque oggetto di

approvazione da parte del Consiglio Direttivo e di tutti gli aventi diritto al voto sulle delibere.

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

E' richiesta dai candidati una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, sia nel presente che nel passato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione a cui l'associazione deciderà eventualmente di affiliarsi e dei suoi organi.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono il proprio domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo specifica diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

I soci hanno diritto a ritirare la tessera annuale e sono tenuti al pagamento dei contributi, sia annuali che per le specifiche finalità e prestazioni, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

La qualifica di socio da diritto:

1. a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e il Regolamento, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
2. a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
3. a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;
4. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi all'Associazione;
5. di proporre nuove attività o nuovi progetti al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti ad osservare le norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione, nonché le deliberazioni e decisioni degli organi statuari.

Il mancato pagamento della quota sociale nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

Le quote e i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall'Associazione stessa.

I soci inoltre osserveranno tutti i principi di dilettantismo e dell'attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 6 (Decadenza degli associati)

- a)** Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: A. dimissione volontaria; B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
- b)** Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato, a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- c)** L'associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 7 (Gli organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) I Vicepresidenti
- e) Il Segretario.

Art. 8 (L'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata, con annuncio scritto, inviato a domicilio o per via telematica (SMS o email) o tramite affissione in bacheca della sede o su relativo sito internet almeno dieci giorni prima della data convenuta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure ogni qual volta lo ritenga il Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea:

- a) Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) Procedo alla nomina delle cariche sociali;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero minimo di 5 e massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di nomina di un Consiglio Direttivo, ove non vi provveda l'assemblea, questa nomina un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un massimo di due Vice Presidenti.

La nomina degli amministratori deve rispettare i seguenti vincoli:

- Almeno il 50% dei componenti deve avere età non superiore ai 35 anni
- Almeno il 50% dei componenti deve essere composto da soggetti di genere femminile

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono a sostituirli. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, nell'ambito degli indirizzi di massima espressi dall'Assemblea, il programma delle attività sociali, promuove il coordinamento e lo sviluppo organizzativo dell'Associazione, designa i collaboratori tecnici, presenta il bilancio preventivo e il conto consuntivo, stabilisce le quote di iscrizione e le quote per servizi e/o prestazioni specifiche rientranti nelle finalità e scopi sociali. Elabora un regolamento che potrà modificare con la maggioranza dei Consiglieri.

L'organo amministrativo ha inoltre la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto di Credito Sportivo, le banche, l'Istituto di emissione e ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare e utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie e restrizioni di ipoteche, trascrizioni e annotamenti di ogni specie esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa depositi e di ogni altro Ente pubblico o privato e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

L'Organo amministrativo delibera altresì sulle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori speciali, legali, consulenti e periti, determinandone anche il corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti nei modi e alle condizioni che reputa di fissare.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 10 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a)** deliberare sulle domande di ammissione degli associati ;
- b)** redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c)** fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d)** redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e)** adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- f)** attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 11 (Il Presidente)

Il Presidente viene nominato dall'assemblea dei soci mediante votazione e detiene la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. È responsabile dell'attuazione del programma delle attività sociali e degli atti amministrativi e gestionali.

Il Presidente nomina, scegliendoli fra i soci, un massimo di due (2) Vicepresidenti e un segretario.

Art. 12 (I Vicepresidenti)

I Vicepresidenti sono nominati dal Presidente e hanno il compito di rappresentare l'Associazione in luogo del Presidente nel caso di indisponibilità di quest'ultimo oppure su suo esplicito mandato.

Art. 13 (Il Segretario)

Il Segretario predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo, economico e finanziario dell'Associazione. Tiene aggiornato il libro dei Soci e i libri e documenti contabili, redige e controfirma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo che sono sottoscritti dal Presidente.

Art. 14 (Funzionamento dell'assemblea)

- a)** L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- b)** La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- c)** L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- d)** Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti oppure, in caso di ulteriore indisponibilità dei Vicepresidenti, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- e)** L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- f)** L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- g)** Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- h)** Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- i)** Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- l)** In caso di parità il voto del presidente è determinante.

m) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 (Validità assembleare)

a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto (metà più uno dei partecipanti con diritto di voto) e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 16 (Assemblea straordinaria)

a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

b) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 17 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 18 (Le entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote d'iscrizione, tesseramento, annuali e non, versate dai soci nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) Entrate derivanti da lasciti o donazioni;
- c) Contributi e sovvenzioni erogati sia da enti pubblici e privati che da privati cittadini;
- d) Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale completamento e supporto dell'attività istituzionale;
- e) Eventuali sopravvenienze attive.

Art. 19 (Responsabilità – bilancio)

La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.

L'Organo amministrativo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 20 (Accettazione dello Statuto)

L'iscrizione all'Associazione comporta per i Soci la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto. Art 15. (Sanzioni e ricorsi) I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono:

- a) Deplorazione;
- b) Sospensione;
- c) Espulsione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) vengono applicati dal Presidente per mancanze lievi che non rendano incompatibile la qualità di socio. Il provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio Direttivo a carico degli iscritti che abbiano commesso azioni od omissioni che ledano l'immagine morale dell'Associazione o che possano recare danno all'Associazione e alle sue attività. Contro i provvedimenti a) e b) è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo mentre contro il provvedimento c) è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 21 (Durata, scioglimento e liquidazione)

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, i beni patrimoniali, al netto delle eventuali passività, saranno destinati ad altra associazione avente finalità analoghe o finalità di pubblica utilità. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile, se e in quanto applicabili.

Art. 22 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Art. 23 (Scioglimento)

a) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, da parte di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

b) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di associazione non lucrativa che persegue finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione sportiva a cui l'associazione deciderà di affidarsi e in subordine le norme del Codice Civile.